

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 22 GENNAIO 1999

N. 8

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

*Leggi regionali*

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 4

**“PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1997, N. 24 ‘LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1995, N. 32. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RILASCIO DEL NULLA-OSTA REGIONALE PER L’APERTURA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA”**

Pag. 486

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 5

**“MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1997, N. 18”**

Pag. 488

## PARTE PRIMA

*Leggi regionali*

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 4

**“Proroga dei termini di cui la Legge Regionale 24 dicembre 1997, n. 24 “Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta regionale per l’apertura di grandi strutture di vendita””.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO  
IL VISTO

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 20 gennaio 1999*

DISTASO

## NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dall’Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell’art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all’art. 1

– Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9550 del 24-4-1998; si riporta il testo degli artt. 6 e 25:

Art. 6  
Programmazione della rete distributiva

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare, nell’indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

## Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto nella disciplina transitoria di cui all’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il rilascio dei nulla-osta di competenza regionale per l’apertura di grandi strutture di vendita previsto dagli artt. 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426, nonché dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, è sospeso fino all’emanazione delle norme previste dall’art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque fino alla data del 24 aprile 1999.

mobilità, il traffico e l’inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali, polifunzionali ed al fine favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;

g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva, attraverso la costruzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.

2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell’arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità mi-

nime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;

d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.

3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;

b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;

c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;

d) i centri di minore consistenza demografica al fine di sviluppare il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.

4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

#### Art. 25

##### Disciplina transitoria

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 175, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (36), nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.

2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (37), in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3.

5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (38), già trasmesse

alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.

6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (38), non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione delle domande.

7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (38), ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.

9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 (39), nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1982, n. 46.

— La L.R. 2 maggio 1995, n. 32 "Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione" è pubblicata nel BUR n. 56 del 22-5-1995; l'art. 1 della L.R. 24/97 sospende il rilascio del nulla osta fino all'emanazione di norme integrative e modificative della L.R. 32/95 e comunque non oltre il 30 settembre 1998. (BUR n. 131 del 29-12-1997).

— Il riferimento dalla "legge 11 maggio 1971, n. 426" deve intendersi alla legge 11 giugno 1971, n. 426 che reca "Disciplina del commercio" (Gazz. Uff. n. 168 del 6-7-1971). Il D.Lgs 114/98, art. 26, ha abrogato la L. 426/71 con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione. Si riporta il testo degli artt. 26 e 27:

#### Art. 26

Nullaosta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti

Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nullaosta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17.

#### Art. 27

Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita

L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 5

**“Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO  
IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. Il settore per la gestione della riforma fondiaria, previsto dall'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1997,

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 gennaio 1999

DISTASO

#### NOTE

**Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.**

**Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.**

#### Note all'art. 1

– L'art. 5 della L.R. 4 luglio 1997, n. 18 “Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP)”, pubblicata nel BUR n. 78 del 9-7-1997, così dispone:

Art. 5  
(Gestione speciale Riforma fondiaria)

1. Le funzioni già svolte dall'ERSAP per la gestione della Riforma fondiaria sono esercitate direttamente dalla Regione per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita nel rispetto della legge regionale sull'organizzazione degli uffici, da affidare a un dirigente che, per le materie di ordinaria amministrazione, agisce in veste di Funzionario delegato ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 30 maggio 1977 n. 17 e successive modificazioni, mentre per gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi regionali, secondo le rispettive competenze deve preventivamente acquisire il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 2.

2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 assume la denominazione di “Settore della Riforma fondiaria” e rappresenta uno dei settanta settori di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Può essere articolato in Uffici territoriali prendendo a base i comprensori in cui ha operato la Riforma fondiaria.

3. La struttura cura i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria secondo le modalità e per i fini previsti dagli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e sulla base di direttive

n. 18 assume la denominazione di “Settore riforma fondiaria - Ufficio ex ERSAP” ed è costituito con la presente legge in deroga alle modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Esso esercita tutte le funzioni richiamate nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18/1997.

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18/1997 è abrogato.

3. La Giunta regionale, con propria delibera, provvede a riassegnare al Settore indicato al comma 1 del presente articolo il personale ex ERSAP necessario per il completamento degli atti di liquidazione secondo il piano approvato dal Consiglio Regionale.

4. Il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, in conformità con quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge regionale 7/1997, rientra in una delle dodici Aree di coordinamento che ricomprendono le materie di competenza regionale.

della Giunta regionale (o del Consiglio regionale).

4. I terreni e le opere di riforma fondiaria sono ripartiti sulla base della normativa statale e regionale vigente in:

a) beni utilizzabili per lo svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;

b) beni immobili assegnabili ai sensi dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976;

c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o comunque che possono essere alienati ai sensi dell'art. 11 della stessa legge n. 386 del 1976;

d) beni destinati a uso pubblico di generale interesse da cedere ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della stessa legge n. 386 del 1976.

5. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il dirigente responsabile del Settore “Riforma fondiaria” prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, nonché i libri e gli altri documenti e riceve dal Presidente della Giunta il conto della gestione successivo all'ultimo bilancio approvato, già depositato dal Commissario liquidatore dell'ERSAP. Riceve, altresì l'elenco e relativi documenti delle procedure giudiziarie riguardano i terreni e le opere della Riforma fondiaria, rilevate dallo stesso Commissario ai sensi dell'art. 39, comma 3, della stessa legge regionale n. 9 del 1993.

7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla quantificazione e individuazione del personale, tra quello proveniente dal soppresso Ente, da assegnare a compiti di riforma.

8. Le entrate e le uscite relative alla gestione della Riforma fondiaria sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale. Alla fine di ogni esercizio finanziario la struttura presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio della gestione.

9. È abrogato il Capo V (Gestione Riforma fondiaria), comprendente gli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7.”

– Si riporta il testo aggiornato dell'art. 1 della L.R. 18/97 coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

“Art. 1  
(Esercizio delle funzioni ex ERSAP)

1. Le funzioni già esercitate dall'Ente regionale di sviluppo agri-

colo della Puglia (ERSAP) per la gestione della "Riforma fondiaria", nonché ogni altra funzione attribuita allo stesso Ente dalla vigente legislazione regionale, sono esercitate direttamente dalla Regione.

2. (Abrogato).

3. Nelle more dell'attuazione della legge sulla organizzazione degli uffici, la Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione finalizzato all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individua, nel contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti dei terzi e per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dall'attività del disciolto ERSAP."

- Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 18/97, abrogato dalla presente legge, disponeva che la Giunta Regionale, con propria delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provvedeva ad assegnare in via definitiva ai Settori e Uffici le funzioni e il relativo personale, e che per la gestione della Riforma fondiaria la stessa assegnava le funzioni e il personale secondo quanto previsto dall'art. 5.

- La L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" pubblicata nel BUR n. 19 del 7-2-1997 è stata modificata dalle LL.RR 8/97 e 14/98; si riporta il testo dell'art. 8:

"Art. 8  
(Aree di coordinamento)

1. Sono istituite sedici Aree di coordinamento, di cui quattro relative alle competenze ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi istituzionali e dodici per ricomprendere le materie di competenza regionale.

2. Le quattro Aree con funzioni ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi, di cui al comma 1, sono articolate come di seguito:

- a) Area del Consiglio regionale (comprendente i seguenti ambiti di operatività):
- Segreteria del Consiglio
  - Bilancio e Ragioneria
  - Personale e Organizzazione
  - Amministrazione e Provveditorato
  - Affari legislativi e giuridici
  - Commissioni consiliari permanenti
  - Studi e pianificazione
  - Documentazione
  - Comunicazione e Stampa
  - Gruppi consiliari

- Difensore civico

- b) Aree della Presidenza della Giunta regionale, così suddivise:
1. Area delle funzioni regionali e degli affari legislativi e giuridici (comprendente i seguenti ambiti di operatività):
    - Segreteria della Presidenza
    - Affari legislativi e istituzionali
    - Legale e Contenzioso
    - Comunicazione e Stampa
    - Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni
    - Trasferimento competenze statali
    - Materie delegate agli enti locali e territoriali
  2. Area del Coordinamento delle Politiche europee (comprendente i seguenti ambiti di operatività):
    - Affari sociali
    - Risorse
    - Rapporti Regione-Unione Europea
- c) Area della Giunta regionale (comprendente i seguenti ambiti di operatività):
- Segreteria della Giunta
  - Struttura di raccordo e monitoraggio delle corrispondenti strutture strumentali per la gestione, esistenti presso le restanti Aree di coordinamento, competenti per:
    - Ragioneria
    - Economato
    - Contratti e appalti
    - Gestione delle risorse umane
    - Sistemi informativi
    - Controllo di gestione.
3. Nell'ambito di ciascuna delle Aree di coordinamento di cui al comma 2 possono essere costituiti non più di sette Settori.
4. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento di attuazione, proposto dalla Giunta regionale, attribuisce alle singole rimanenti dodici Aree di coordinamento le matrici di competenza della Regione.
5. Ogni materia o gruppo di materie omogenee, in relazione al grado di complessità e ampiezza dell'attività da svolgere, potrà essere strutturata su uno o più Settori, anche a livello periferico ove necessari, a loro volta articolati in uno o più Uffici in relazione alle esigenze operative. In ogni caso, nelle dodici Aree di cui al comma 4, non possono essere costituiti più di settanta Settori.
6. Con regolamento del Consiglio regionale si provvede a definire la declaratoria delle Aree di coordinamento, specificando le attribuzioni dei singoli Settori che confluiscono in ciascuna Area. Lo stesso regolamento determina il numero degli Uffici e delle posizioni di studio e ricerca ricompresi in ciascuna Area e/o Settore.
7. In fase di prima applicazione, il regolamento è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."





